

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(ex art.49 co. 3 cpa)

AVVISO

Si avvisa che è pendente innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo il ricorso iscritto al n. 185/17, il cui testo è riportato in calce.

Il ricorso è stato proposto dal Dott. **BESTIACCI VITTORIO**, nato a Perugia il 28 maggio 1954 (C.F.: BST VTR 54E28 G487Q), contro la REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, suo legale rappresentante, (CF 80003170661) e nei confronti di: ZACCHIA MATILDE (C.F.: ZCC MLD 69B51 C632Z), DEL GOVERNATORE GIANLUCA (C.F.: DLG GLC 69H08 C632A) + 176, per l'annullamento, previa sospensione, della delibera n. 95/2017, del 28 febbraio 2017, pubblicata il 15 marzo 2017, con cui la Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria definitiva del pubblico concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nei comuni della Regione Abruzzo, nella parte in cui ha collocato il ricorrente al posto 179 e con il punteggio di 41,1, della delibera n. 1022/2015 di approvazione graduatoria provvisoria, di tutti i verbali della commissione esaminatrice ed in particolare dei verbali del 13 - 19 e 22 dicembre 2016 e 30 gennaio e 16 febbraio 2017, delle risultanze sulla istanza di rettifica del punteggio inoltrata dal ricorrente con nota in data 14.01.2016 con particolare riferimento al principio affermato dalla commissione esaminatrice, in violazione della legge e delle previsioni del bando, di non attribuire la maggiorazione del 40% della attività svolta aggiunta al punteggio previsto per titoli professionali qualora la somma dei punteggi raggiunga il punteggio massimo (35), e della nota pec in data 2.3.2017 con cui veniva comunicato al ricorrente la data di pubblicazione della graduatoria rettificata, del bando di concorso e degli atti di gara ove ritenuti contenenti, in violazione di legge, limitazioni alla attribuzione della maggiorazione per il requisito della ruralità, e di tutti gli atti ad essi presupposti connessi e/o consequenziali nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere un diverso e maggiore punteggio con conseguente diversa collocazione in graduatoria.

Sunto dei motivi di ricorso

Con delibera n. 775/2012 pubblicata sul BURA n. 90 del 12.12.2012 veniva approvato dalla Regione Abruzzo il concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio. Con delibera di G.R. n. 95/2017, pubblicata in data 15.3.2017, la Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria definitiva del concorso. In detta graduatoria il dott. Vittorio Bestiacci risulta collocato al posto n. 179 con il punteggio di 41,1. Già all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria il dott. Vittorio Bestiacci aveva lamentato la mancata attribuzione della maggiorazione prevista dall'art. 9 L. 8.3.68 n. 222 al medesimo spettante per aver prestato attività, a tempo pieno, come collaboratore prima, e titolare, poi, di farmacia rurale per un lungo periodo di tempo (dal 1.9.1980

all'1.10.2000 collaboratore e dal 13.10.2000 ad oggi titolare). In forza della richiamata disposizione normativa il ricorrente ha, infatti, diritto alla maggiorazione del 40% prevista dall'art. 9 L. 221/68 (fino ad un massimo di 6,50 punti). La Commissione Esaminatrice ha disatteso la richiesta di rettifica del punteggio sulla base delle seguenti considerazioni *“la Commissione Esaminatrice, alla richiesta di applicazione della sentenza n. 5667/2015, ha stabilito, nella seduta del 13.12.2016, di non modificare il punteggio attribuito all'esercizio professionale - siccome dichiarato dai candidati nella domanda di concorso in autocertificazione - nel rispetto della limitazione massima del punteggio per le esperienze professionali, pari a 35,00 non potendo superare il massimo comprese le maggiorazioni per quanto disposto dall'art. 9 della L. 221/68 che testualmente recita “ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale fino ad un massimo di punti 6,50 (pertanto 32,50 punti)” ; precisato che il punteggio di 32,50 ad oggi determinato in 35,00 punti ai sensi del D.P.C.M. 298/94) costituisce il massimo dei punti a disposizione della Commissione per la valutazione della attività professionale svolta”*. Il dott. Vittorio Bestiacci ha proposto ricorso dinanzi al Tar Abruzzo deducendo la illegittimità delle valutazioni della Commissione esaminatrice, l'illegittimità della attribuzione dei punteggi e, quindi, la illegittimità della graduatoria definitiva, di cui ha chiesto l'annullamento parziale e la rettifica, per violazione dell'art. 9 della l. 221/68 e degli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 298/94, anche alla luce dei principi espressi, in fattispecie analoga, dal Consiglio di stato con sentenza n. 5667/2015, ove si legge, in motivazione: *”Occorre premettere che la norma su enunciata art. 9 della L. 221/68, richiamata dal bando di concorso, al fine di consentire il mantenimento di farmacie in piccole comunità rurali, prevede la maggiorazione del punteggio professionale nei concorsi pubblici per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti, nella misura del 40% del punteggio attribuito per i titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50. Sostiene, l'appellante, che deve ritenersi illegittima la clausola del bando in base alla quale: “la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in sede farmaceutica rurale, ma in ogni caso la predetta maggiorazione non può comportare il superamento di punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta”*. La tesi dell'appellante è da condividere in quanto la normativa in esame, da considerarsi *“lex specialis”* rispetto alla normativa generale – L. n.362/1991 e D.P.C.M. n.298/1994- non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione – art.9 L.n.221/1968- non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario. Nella sostanza, il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art.9, la quale, si ricorda non poteva

superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario. Un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa- art. 9 di cui sopra-, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile. In sostanza, osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un'anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un'anzianità superiore intorno ai 20 anni di servizio, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità". La richiamata sentenza è stata condivisa, da ultimo, dal T.A.R. Campania sez. V con sentenza n. 2278/2017 pubblicata in data 28.4.2017, ove si legge in motivazione: *"Sulla questione di diritto posta a base della odierna controversia il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte di recente dal Giudice di appello in analoga fattispecie (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14.12.2015). Giova rammentare che l'art. 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221 prevede.....E' anche noto che la legge 8.11.1991 n. 362 ha, poi, riorganizzato la materia concorsuale ed il D.P.C.M. n. 298/94 ha disciplinato i criteri di valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche. Al riguardo la giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato sez. V 5.2.2009 n. 635; cfr. anche quanto affermato, sia pure in via incidentale, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 448/2006) ha, innanzitutto, chiarito che tale ultima normativa non ha abrogato la disposizione di cui all'art. 9 della l. 221/68 la quale in quanto lex specialis deve ritenersi prevalente rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale e ad ogni eventuale previsione contraria del bando regionale".* L'illegittimità degli atti impugnati è stata dedotta anche in riferimento agli ulteriori aspetti richiamati, in motivazione, dal Tribunale Amministrativo della Campania. Il dott. Vittorio Bestiacci con il ricorso proposto dinanzi al Tar Abruzzo – sez. L'Aquila, ha chiesto, quindi, accertarsi il proprio diritto ad ottenere un diverso e maggior punteggio (dovendo al medesimo essere attribuito l'ulteriore punteggio di 6,50 per il requisito della ruralità) con conseguente diversa collocazione in graduatoria.

Coloro che possono costituirsi in giudizio

I controinteressati che possono costituirsi in giudizio sono coloro che sono collocati nella graduatoria definitiva del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 28.02.2017.

Svolgimento del processo

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, seguendo il percorso Home > Attività istituzionale > Tribunali Amministrativi Regionali > L'Aquila > Ricorsi e inserendo il numero del ricorso "185" e l'anno "2017".

Autorizzazione

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con l'ordinanza del TAR Abruzzo, L'Aquila, 7 giugno 2017, n. 251, pubblicata il 9 successivo.

Si allega:

- 1) Ricorso integrale;
- 2) Ordinanza n. 251 del 2017;
- 3) Elenco controinteressati.

Pescara li 26.06.2017

Il Dirigente del Servizio
Vacante
Il Direttore del Dipartimento
Dr. Angelo MURAGLIA

